



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: **DIPARTIMENTO RAGIONERIA
AREA TUTELA DEL TERRITORIO**

SERVIZIO: **PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE**

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: **INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E PROTEZIONE
CIVILE
BILANCIO**

SG: 393 del 04/10/2022

DGC: 420 del 04/10/2022

Cod. allegati:

Proposta di deliberazione prot. n° 18 del 30/09/2022

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 371

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Determinazioni in merito ai compensi del Consiglio di Amministrazione di Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale.

Il giorno 06/10/2022, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Undici Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI:

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paolo MANCUSO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P A

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, prof. ing. Edoardo Cosenza e dell'Assessore al Bilancio, dott. Pier Paolo Baretta

Premesso che

a) L'Amministrazione Comunale ha sottoposto al Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato, per le valutazioni di competenza, l'ipotesi di determinazione di un compenso agli amministratori di Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale per lo svolgimento dell'incarico, alla luce delle rilevanti responsabilità gestionali che lo stesso comporta;

Visto che

b) L'art. 6, comma 2, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 recita: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli (...)"*;

c) Alla stregua dell'orientamento emerso nell'ambito della giurisprudenza contabile (si veda, ex multis, il parere reso con deliberazione n. 4 dalla Sezione regionale di Controllo per la Basilicata, depositata in data 12 febbraio 2013), per molto tempo si è ritenuto rientrassero nel campo di applicazione della citata norma anche le aziende speciali per la fondamentale ragione che, quanto meno, è riconoscibile una contribuzione finanziaria a carico di risorse pubbliche nel momento in cui si costituisce l'Azienda stessa allorché, a mente dell'art. 114, comma 6, del TUEL, l'ente locale conferisce il capitale di dotazione;

d) L'articolo 1, comma 554, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (la legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 27, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevede che *"A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante"*;

e) Con la deliberazione n. 9/2019, resa in via nomofilattica, la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1) il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali, di cui all'art. 6, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, si applica nei confronti delle aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che abbiano ricevuto "contributi a carico delle finanze pubbliche"

2) la nozione di "contributi a carico delle finanze pubbliche" di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



3) qualora sia corrisposto un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non beneficiarie di "contributi a carico delle finanze pubbliche", trova applicazione la decurtazione di cui all'art. 1, comma 554, l. 27 dicembre 2013, n. 147, nelle ipotesi ivi richiamate (titolarità di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione e conseguimento di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti)»;

f) Secondo la dottrina, il corrispettivo costituisce controprestazione di una prestazione consistente in una cessione di beni o di una prestazione di servizi; il contributo costituisce una erogazione di denaro fine a se stessa, al massimo condizionata al verificarsi di determinati eventi nella sfera giuridica del beneficiario, ma che comunque non rappresenta mai il pagamento di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;

g) L'articolo 12 dello statuto di Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale, rubricato "Trattamento economico", recita: *"La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito, nei limiti delle leggi vigenti, fatta salva la possibilità di prevederne l'onerosità. L'eventuale compenso è stabilito dal Sindaco nei termini di legge, tenuto conto dei limiti fissati dal Consiglio comunale e delle responsabilità gestionali assunte. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del loro mandato, nei limiti stabiliti dalla disposizioni vigenti in materia di rimborsi a favore degli amministratori di un ente locale, in quanto compatibili"*;

Rilevato che

h) Il Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato ha condotto una puntuale istruttoria tendente ad accertare se Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale riceva o meno contributi a carico delle finanze pubbliche (come qualificati al precedente punto f) e, conseguentemente, se la partecipazione all'organo di amministrazione dell'Azienda in parola debba essere onorifica o, viceversa, possa essere remunerata;

i) Dalla lettura dei bilanci aziendali di ABC regolarmente approvati dal Consiglio Comunale e, nello specifico, in quello al 31.12.2018, si può rilevare che tra gli "altri ricavi e proventi", alla voce A 5 del Conto economico, figurano "contributi in conto esercizio" per € 4.404.015,00;

j) Dalla consultazione della nota integrativa, emerge che gli "altri ricavi e proventi" includono quote di contributi per € 4.404.000,00 relativi all'imputazione a conto economico dei contributi in conto capitale lungo il periodo correlato alla vita utile delle immobilizzazioni cui si riferiscono;

k) Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale, sollecitata a fornire informazioni di dettaglio sulla natura e la fonte normativa dei contributi esposti in bilancio, ha precisato che gli stessi rappresentano contributi in conto impianti ed afferiscono prevalentemente ai trasferimenti ricevuti dal Commissario di Governo per il completamento dell'Acquedotto in pressione del Serino, finanziato dalla Legge 219/1981;

l) L'Azienda ha comunicato, inoltre, che il Commissario di Governo aveva individuato in A.R.I.N. S.p.A. (oggi Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale) il soggetto cui affidare l'attuazione del piano per la chiusura del programma di cui al titolo VIII della Legge 219/1981 (nel quale rientravano gli interventi di trasformazione in pressione dell'acquedotto del Serino), previa stipula di una convenzione che regolava i rapporti reciproci e le obbligazioni poste in capo ad A.R.I.N. S.p.A.;

m) Dai chiarimenti forniti dall'Azienda, emerge che i contributi esposti in bilancio non costituiscono una erogazione di denaro *"a fondo perduto"* in assenza di qualsivoglia controprestazione, bensì un'erogazione di pubblico denaro definita nominalmente "contributo" ma sostanzialmente espressione del pagamento di una prestazione di servizi nell'ambito di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive;

Il Segretario Generale
D.ssa Monica Cinque




Ritenuto

n) di dover proporre al Consiglio Comunale di fissare i limiti, ai quali dovrà conformarsi il Sindaco per la determinazione dell'eventuale compenso da riconoscersi agli amministratori di ABC Napoli Azienda Speciale, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto aziendale;

Rilevato che

o) Non sussiste una disciplina normativa in tema di tetto ai compensi degli amministratori delle Aziende Speciali;

p) In ragione di ciò, appare opportuno fare riferimento a quanto previsto per le società a controllo pubblico;

q) A mente del comma 7 dell'art. 11 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", per le società controllate dalle Regioni e dagli enti locali, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo (che, a tutt'oggi, non risulta ancora essere stato emanato), restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo le quali il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;

r) La trasformazione di A.R.I.N. S.p.A. in ABC Napoli Azienda Speciale è stata realizzata in data 20 febbraio 2013 e l'iscrizione nel Registro delle Imprese della nuova ragione sociale risale al 10 aprile 2013;

s) L'esercizio 2013 non può essere considerato significativo, atteso che per larga parte dello stesso l'incarico di componente dell'organo amministrativo è stato ricoperto a titolo gratuito;

t) Appare opportuno, pertanto, fare riferimento all'esercizio 2012;

u) Dal bilancio d'esercizio 2012 di A.R.I.N. S.p.A. si evince un costo lordo per l'organo amministrativo pari ad € 98.000,00;

Ritenuto

v) Doversi stabilire che, in analogia a quanto disposto per gli organismi societari a controllo pubblico dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non possa superare € 78.400,00, pari all'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2012;

w) Doversi precisare che l'onere dell'eventuale compenso da riconoscersi ai componenti dell'organo amministrativo di Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale sarà integralmente a carico di quest'ultima;

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine..... progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.

- Documento 1;
- Documento 2;
- Ecc.....

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO

dott. Gianfranco Dentale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

arch. Salvatore Iervolino

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Proporre al Consiglio

1. Prendere atto dei principi di diritto enunciati nella deliberazione n. 9/2019, resa in via nomofilattica, dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.
2. Stabilire che, in analogia a quanto disposto per gli organismi societari a controllo pubblico dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non possa superare € 78.400,00, pari all'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2012.
3. Precisare che l'onere dell'eventuale compenso da riconoscersi ai componenti dell'organo amministrativo di Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale sarà integralmente a carico di quest'ultima.
4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta, per l'esercizio corrente e per quelli futuri, impegno di spesa e/o diminuzione di entrata.

☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorrano l'ipotesi indicate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
E BILANCIO CONSOLIDATO

dott. Gianfranco Dentale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

arch. Salvatore Iervolino

VISTO: IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO RAGIONERIA

dott.ssa Claudia Gargiulo

VISTO: IL RESPONSABILE
DELL'AREA TUTELA DEL TERRITORIO

arch. Salvatore Iervolino

L'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile
prof. ing. Edoardo Cosenza

L'Assessore al Bilancio
dott. Pier Paolo Baretta

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



COMUNE DI NAPOLI

Mod.dgc_2_21bis

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 18 DEL 30/09/2022 AVENTE AD
OGGETTO: **Proposta al Consiglio**

**Determinazioni in merito ai compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione di
Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale**

I Dirigenti del Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato e del Servizio Ciclo Integrato delle Acque esprimono,
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta
proposta:

V.P.A.

Addì,

I DIRIGENTI

Favorevole

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 06/10/2022 e protocollata con il
nr. 2022/1620;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta
proposta il seguente parere di regolarità contabile:

parere allegato

Addì, 01/10/22

IL RAGIONIERE GENERALE

Carlo Fede



Dipartimento Ragioneria
Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, Proposta di Delibera n. 18 del 30.09.2022 avente ad oggetto: **Proposta al Consiglio Indirizzo in merito ai compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale**

Premesso che:

lo scrivente ha collaborato alla predisposizione dello schema deliberativo nell'ambito delle funzioni attribuitegli in base all'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, adottata con disposizione organizzativa n. 09/2019 e ss.mm.ii laddove al Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato è attribuita la funzione di supporto alle strutture comunali ed effettuazione di studi di fattibilità in materie che coinvolgono organismi partecipati.

In tale ambito ha approfondito le questioni di diritto e di fatto riportate nello schema di deliberazione, attivando anche interlocuzioni con *Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale* al fine di integrare l'istruttoria, come riportato al punto *k* ed *l* delle premesse.

Si esprimere parere favorevole limitatamente agli ambiti di competenza.

Il Dirigente Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità

dott. Gianfranco Dentale



*Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio*

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Proposta al Consiglio prot. n. 18 del 13.09.2022 DGC/2022 del 4.10.2022 Servizi
Partecipazioni e Bilancio Consolidato e Ciclo Integrato delle Acque**

Il provvedimento in esame propone al Consiglio determinazioni in merito ai compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Acqua Bene Comune Azienda Speciale (ABC). Vista l'istruttoria tecnica compiuta dai dirigenti competenti in cui viene ricostruito il quadro normativo inerente la possibilità di erogazione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione di ABC e, in particolare, dei contenuti della deliberazione 9/2019 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, resa in via nomofilattica, di cui si prende atto nella proposta .

Atteso che non risulta alcuna disciplina per le Aziende speciali, per i compensi, occorre fare riferimento a quanto previsto per le Società a controllo pubblico .

Pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 11 del D.lgs 19.08.2016 n. 175, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6 (ancora oggi non emanato) restano in vigore le disposizioni di cui all'art.4, comma 4, secondo periodo del DL 6.07.2012 n. 95, secondo le quali il costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori delle società a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 .

Nella proposta si fa riferimento invece ai compensi dell'esercizio 2012, atteso che la trasformazione di ARIN S.p.A in ABC Napoli è avvenuta in data 20.02.2013, che sono pari ad €98.000,00 di cui l'80% corrisponde ad € 78.400,00, che costituisce il limite massimo da erogare ai componenti del Consiglio di Amministrazione di ABC .

Tanto premesso, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, rappresentando che l'erogazione dei compensi agli Amministratori dovrà avvenire in compatibilità con i Bilanci dell'Azienda Speciale .

Napoli, 4/10.2022

Il Ragioniere Generale
dott.ssa Claudia Gargiulo

Ru

Claudia Gargiulo

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame la Giunta propone al Consiglio comunale di stabilire che il costo annuale complessivo dei compensi degli amministratori dell'azienda speciale ABC (ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche) non possa superare l'importo di € 78.400,00, da porre a carico dell'azienda speciale.

La presente proposta di deliberazione è corredata dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Nel proprio parere di regolarità tecnica, limitato agli ambiti di competenza del Servizio, il dirigente del Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato ha rappresentato di aver *“approfondito le questioni di diritto e di fatto riportate nello schema di deliberazione, attivando anche interlocuzioni con Acqua Bene Comune Azienda Speciale al fine di integrare l'istruttoria, come riportato al punto k e l delle premesse”*.

Nel parere di regolarità contabile il Ragioniere Generale ha rappresentato che *“l'erogazione dei compensi agli Amministratori dovrà avvenire in compatibilità con i Bilanci dell'Azienda Speciale”*.

Nella parte narrativa viene illustrata l'istruttoria condotta per definire l'ammontare massimo del costo annuale dei compensi degli amministratori di ABC, con particolare riferimento ai principi di diritto espressi dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 9/2019 (di cui si propone al Consiglio comunale la presa d'atto) ed all'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dell'art. 1, comma 554, della L. 147/2013 nonché dell'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

In particolare viene ritenuto, da un lato, non applicabile il principio di gratuità degli incarichi di cui al citato art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, dall'altro applicabile, in via analogica, il limite massimo del costo annuale dei compensi degli amministratori delle società controllate sancito dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la citata deliberazione n. 9/2019 di cui si propone la presa d'atto, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1. *«il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali, di cui all'art. 6, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 [...] si applica nei confronti delle aziende speciali [...] che abbiano ricevuto “contributi a carico delle finanze pubbliche”»;*
2. *«la nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” [...] non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio»;*
3. *«qualora sia corrisposto un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali [...] non beneficiarie di “contributi a carico delle finanze pubbliche”, trova applicazione la decurtazione di cui all'art. 1, comma 554, l. 27 dicembre 2013, n. 147, nelle ipotesi ivi richiamate (titolarità di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione e conseguimento di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti)».*

La Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per il Lazio - con deliberazione n. 73/2020 ha ritenuto, riferendosi alla citata deliberazione della sezione delle Autonomie n. 9/2019 ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 161/2012, che debbano annoverarsi *“nella locuzione generale di enti “che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche” non solo quelli che ricevono erogazioni finanziarie bensì tutti quelli che ricevono qualunque beneficio in risorse pubbliche, in*

grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell'ente destinatario o di diminuirne quelle passive"; la Corte richiama, quindi, l'attenzione sulla necessità di "un'attenta valutazione della specifica fattispecie e ad un esame scrupoloso degli atti e documenti sottesi alle erogazioni percepite dall'Azienda speciale, sarà tenuto a verificare la reale natura giuridica delle stesse."

In proposito, si rileva che alle lettere *k* e *l* della parte narrativa (a cui fa espressamente rinvio il parere di regolarità tecnica del dirigente del Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato), si dichiara che ABC ha precisato che *"i contributi esposti in bilancio [...] rappresentano contributi in conto impianti ed afferiscono prevalentemente ai trasferimenti ricevuti dal Commissario di Governo per il completamento dell'Acquedotto in pressione del Serino"* e che *"il Commissario di Governo aveva individuato in A.R.I.N. S.p.A. [...] il soggetto cui affidare l'attuazione del piano per la chiusura del programma di cui al titolo VIII della Legge 219/1981"*.

Nella lettera *m* della parte narrativa, di contenuto consequenziale rispetto alle lettere *k* e *l*, si rappresenta che *"dai chiarimenti forniti dall'azienda, emerge che i contributi esposti in bilancio non costituiscono un'erogazione di denaro a fondo perduto in assenza di qualsivoglia controprestazione bensì un'erogazione di pubblico denaro definita nominalmente "contributo" ma sostanzialmente espressione del pagamento di una prestazione di servizi nell'ambito di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive"*.

Tali sono gli elementi posti dalla dirigenza a fondamento della valutazione in ordine all'inapplicabilità, per ABC, del principio di gratuità delle cariche di cui al citato art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010.

Il Consiglio comunale è chiamato a fissare il limite massimo di spesa annuale ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di ABC, in cui si prevede che *"La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito, nei limiti delle leggi vigenti, fatta salva la possibilità di prevederne l'onerosità. L'eventuale compenso è stabilito dal Sindaco nei termini di legge, tenuto conto dei limiti fissati dal Consiglio comunale e delle responsabilità gestionali assunte. [...]"*.

In assenza di una specifica disciplina normativa in materia di tetto ai compensi degli Amministratori delle aziende speciali, si propone al Consiglio comunale di applicare, in via analogica, l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, in cui si prevede che *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013."*

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, tale norma avrebbe dovuto trovare applicazione fino ad emanazione di apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che, tuttavia, non è stato ancora emanato; si è, pertanto, formato un orientamento non univoco della giurisprudenza contabile, anche con riferimento all'individuazione di un anno di riferimento diverso dall'anno 2013 fissato nell'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012.

Con riferimento alla parametrizzazione del limite di spesa al costo sostenuto nell'anno 2012, si rileva che la Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Liguria – con deliberazione n. 29/2020 ha evidenziato che *"La giurisprudenza contabile ha individuato un'unica ipotesi derogatoria al limite dell'art. 4, comma 4, D.L. 95/2012 esclusivamente in caso di assenza di spesa per l'annualità di riferimento, per mancanza del costo-parametro che dovrebbe fungere da limite."* In merito, nella parte narrativa si dichiara che *"l'esercizio 2013 non può essere considerato significativo, atteso che per larga parte dello stesso l'incarico di componente dell'Organo è stato ricoperto a titolo gratuito; appare opportuno, pertanto, fare riferimento all'esercizio 2012"*.

Per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta, assumono particolare rilievo l'istruttoria e le valutazioni svolte dalla dirigenza proponente, che trova estrinsecazione nei pareri di regolarità tecnica.

Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

VISTO:
Sindaco

Monica Cinque
Sindaco

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 371 del 06/10/2022 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Borrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Pietro Neri

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria G. e

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 12/10/22 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

[Signature]

ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- ☐ Deliberazione decaduta _____
- ☐ Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....